

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BARRIERE DI SICUREZZA LATERALI DA PARTE DI ANAS S.p.A. AL CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LUNGO LA S.S. 209 "VALNERINA" DENOMINATO CICLOVIA E TREKKING DEL FIUME NERA – PERCORSO CICLO PEDONALE DAL CENTRO URBANO DI TERNI ALLA CASCATA DELLE MARMORE

TRA

**ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**, Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002), **Struttura Territoriale Umbria** con sede in Perugia, via XX Settembre 33, Pec [anas.umbria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.umbria@postacert.stradeanas.it) Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 80208450587, P.IVA 02133681003, rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale Umbria Ing. Anna Maria Nosari, in virtù della Procura Speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato di ANAS con rogito Notaio Enrico Castellini Rep. n° 463 del 14/07/2025 rog. n. 292 (di seguito, per brevità, ANAS);

E

il **Consorzio di Bonifica Tevere Nera** con sede legale in Terni, Piazza E. Fermi 5, Codice Fiscale n. 80000110553 e per essa il Dott. Massimo Manni nato a Terni il 26/05/1981 nella sua qualità di Presidente pro tempore (di seguito, per brevità, CONSORZIO);

(di seguito congiuntamente, per brevità, "**le Parti**")

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 ha stabilito che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della stessa legge;

- b) l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- c) il MIT, con Raccomandazioni prot. n. 222437 del 24.03.2023, ha altresì rammentato *"la necessità che sia espressamente indicata, oltre alla denominazione della strada e la titolarità della gestione, la giustificazione dell'intervento o attività e i vantaggi attesi per ANAS";*
- d) la giurisprudenza unionale ha chiarito a tal proposito che *"Le norme del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, a condizione che - inoltre - tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico"* (Sentenza Corte di Giustizia UE 19.12.2012 in causa C-159/11);
- e) la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che i soggetti stipulanti l'accordo ex art. 15 devono porsi *"in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate"* (C.d.S. Sez. V<sup>^</sup>, 15/07/2013, n.3849, nello stesso senso C.d.S. Sez. III<sup>^</sup>, 25/08/2021, n. 6034);

- f) Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici. Il Consorzio, ente di diritto pubblico, a struttura associativa, dotato di autonomia finanziaria e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, è soggetto alla vigilanza della Regione Umbria secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 30/2004 e dagli articoli 11 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2006.
- g) che in data 17/05/2019 è stato approvato, con Delibera di Giunta Regionale n. 666, lo schema dell'Accordo di Programma tra Regione Umbria, Comune di Terni e Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la realizzazione della "Ciclovía del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore" che consentirebbe di superare la criticità oggi esistente tra il sito della Cascata ed il centro cittadino
- h) che, quindi, il Consorzio interviene nel presente atto in qualità di Ente attuatore dell'opera in argomento in virtù dell'accordo di cui al punto precedente;
- i) che la Ciclovía del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore", in alcuni tratti corre adiacente alla S.S. 209 "Valnerina" in gestione di ANAS SpA;
- j) le Parti si danno reciprocamente atto che è interesse comune provvedere alla protezione della "Ciclovía del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore",
- k) che il CONSORZIO, con comunicazione prot. n. 7163-P in data 09/08/2021, ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare per l'intervento in oggetto;
- l) che ANAS, con nota prot. 597123 in data 24/09/2021 ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'intervento;
- m) che il CONSORZIO ha deliberato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi preliminare con Delibera Presidenziale n. 58 del 01/10/2021 e atto integrativo n. 60 del 08/10/2021 e, successivamente, con comunicazione prot. n. 6723-P in data 25/07/2021, ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo;
- n) che successivamente alla definizione della progettazione definitiva dell'opera considerando un unico stralcio, si è avuta notizia della impossibilità di reperire l'intero importo necessario, pari ad € 6.760.000,00, e che tale circostanza ha necessariamente comportato la suddivisione degli interventi in 2 lotti come di seguito indicato:

**Lotto 1:** dal km. 0+000 al km 4+857 ossia dal parcheggio di piazzale Staino fino al parcheggio in prossimità dell'accesso a Ponte del Toro. Importo complessivo € 6.000.000,00 totalmente coperto da finanziamento;

**Lotto 2:** dal km. 4+857 al km. 5+420, ossia dal parcheggio in prossimità dell'accesso a Ponte del Toro fino all'ingresso alla Cascata delle Marmore utilizzata da AFOR. Importo complessivo € 760.000,00 da finanziare;

- o) che ANAS, con nota prot. 664365 in data 25/08/2023, ha espresso parere positivo all'approvazione del progetto definitivo della "Ciclovía e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1", esprimendo la disponibilità a contribuire con la fornitura di parti di barriera di sicurezza e alla loro manutenzione;
- p) che la Regione Umbria con determinazione motivata della conclusione della Conferenza programmatica n. 12378 del 22/11/2023, ha preso atto dell'aggiornamento dell'Accordo di programma stipulato in attuazione della D.G.R. n. 666 del 17/05/2019, tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera ed ha approvato il Progetto definitivo per la realizzazione della "Ciclovía e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1";
- q) che con la successiva D.G.R. n. 1253 del 30/11/2023 è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica;
- r) che ANAS ha inserito nel piano DPCM 20/02/2018 Revisione Rete Stradale l'intervento cod. SIL ACMSPG00571, denominato "S.S.471. Lavoro di ripristino conservativo opere d'arte ai km 8+900, km 12+900 e 13+100" e che l'intervento denominato "S.S. n° 209 "Valnerina" - Lavori di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale in t.s. dal km 2+560 al km 6+000" trova copertura nell'ambito della voce "L2" delle Somme a Disposizione del Quadro Economico della commessa ACMSPG00571 per un importo complessivo di € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila);

- s) le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare concordano sulla necessità di creare le più opportune sinergie per la realizzazione di opere volte a migliorare la sicurezza degli utilizzatori della "Ciclovia del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore", con ciò garantendo ulteriori e maggior standard di sicurezza della SS 209 "Valnerina" contribuendo, anche finanziariamente, alla realizzazione delle stesse al fine di migliorare la viabilità complessiva; l'interesse di cui ai precedenti punti è da qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990; le attività previste dal presente atto sono compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti;
- t) le Parti intendono pertanto procedere alla stipula della presente Convenzione per disciplinare i rapporti derivanti dall'esecuzione della prestazione descritta in narrativa e la futura gestione e manutenzione della stessa (in coerenza con l'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera), la cui attuazione è retta da esigenze inerenti ad obiettivi di interesse comune convergente ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990

Pertanto, alla luce di quanto precede e in coerenza con quanto consentito dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le Parti

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono vincolanti tra le Parti.

##### **Art. 2 - Finalità ed Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura da parte di ANAS SpA di barriere di sicurezza tipo NDBA (NATIONAL DYNAMIC BARRIER ANAS) Modello "Concrete" per una lunghezza pari a metri 1.500,00 per l'intervento denominato "Ciclovia e trekking del fiume Nera - Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore - LOTTO 1"

progettato dal CONSORZIO e disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di coordinare le rispettive azioni e impegni.

L'intervento è descritto e rappresentato nel Progetto Definitivo redatto dal Consorzio ed approvato con atto consortile n. 38 del 10/07/2023 e successiva D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 con la quale è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica. Si intende allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale la seguente documentazione tecnico-descrittiva:

- Progetto Definitivo approvato con atto consortile n. 38 del 10/07/2023 (all. 1);
- D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 (all. 2)

### **Art. 3 - Compiti ed obblighi del Consorzio di Bonifica Tevere Nera**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il CONSORZIO si impegna a provvedere:

- alla progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Ciclovia del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore", sulla base del progetto definitivo allegato;
- all'acquisizione di consulenze tecniche specialistiche necessarie in sede di progettazione;
- a sottoporre i livelli progettuali a tutti gli Enti interessati dalle opere, tra cui ANAS medesima, per ottenerne il necessario parere;
- finanziare l'intervento, nella misura e con le modalità previste nell'art. 6;
- sostenere i costi necessari all'affidamento, all'esecuzione e collaudo delle opere, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 6;
- prelievo e trasporto, per mezzo di ditta incaricata, delle barriere di sicurezza tipo NDBA (NATIONAL DYNAMIC BARRIER ANAS) Modello "Concrete" per una lunghezza pari a metri 1.500,00, fornite da ANAS, presso lo stabilimento di produzione che sarà indicato da ANAS.
- Installazione e montaggio, a mezzo di ditta specializzata delle barriere di sicurezza tipo NDBA (NATIONAL DYNAMIC BARRIER ANAS) Modello "Concrete" per una lunghezza pari a metri 1.500,00; dette barriere saranno apposte all'interno della proprietà demaniale, lungo le pertinenze della SS 209 "Valnerina, a confine con la Ciclovia del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore"

- Il CONSORZIO si impegna fin d'ora a mantenere indenne ANAS da ogni e qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti di quest'ultima in relazione alle attività poste in essere in esecuzione del presente atto.

#### **Art. 4 - Compiti ed obblighi di ANAS**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ANAS si impegna a

- fornire le barriere di sicurezza tipo NDBA (NATIONAL DYNAMIC BARRIER ANAS) Modello "Concrete" per una lunghezza pari a metri 1.500,00 franco stabilimento di produzione;
- finanziare l'intervento, nella misura e con le modalità previste nell'art. 6. Tale importo è finanziato nell'ambito della voce "L2" delle Somme a Disposizione del Quadro Economico della commessa ACMSPG00571
- A rilasciare apposite ordinanze funzionali al montaggio e installazione delle barriere che saranno apposte all'interno della proprietà demaniale, lungo le pertinenze della SS 209 "Valnerina, a confine con la Ciclovía del fiume Nera - tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore"

#### **Art. 5 – Futura gestione e Manutenzione delle opere**

Le Parti convengono altresì di disciplinare la futura gestione e manutenzione delle opere in oggetto, anche ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), secondo le seguenti modalità:

- ANAS, a seguito del collaudo delle opere, assumerà la manutenzione delle barriere oggetto della Convenzione;
- CONSORZIO, in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto, a lavori eseguiti consegnerà al Comune di Terni le opere realizzate che saranno da questo manutentate, fatta eccezione per le barriere fornite da ANAS.

#### **Art. 6 - Finanziamento**

L'intervento è co-finanziato da ANAS e Consorzio Tevere Nera, per un ammontare complessivo di € 412.275,00 oltre oneri IVA.

Le Parti si impegnano a finanziare l'esecuzione dell'intervento secondo la seguente ripartizione: ANAS finanziamento per un importo pari ad € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00), oltre IVA se dovuta;

Consorzio finanziamento per un importo pari a € 112.275,00 (diconsi euro centododicimiladuecentosettantacinque/00) oltre IVA se dovuta.

Le Parti si impegnano a rendere disponibili i rispettivi finanziamenti nei seguenti termini e modalità:

100,00% entro il 2026.

Gli importi di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui alla presente Convenzione, verranno trattenuti da ciascun soggetto co-finanziatore per la parte eccedente le somme effettivamente spese.

Gli eventuali aumenti di spesa dovuti alla necessità di approfondimenti progettuali o circostanze imprevedibili ed imprevedibili (perizie di variante tecnica, aumento del costo dei materiali, ecc.) saranno regolati mediante un ulteriore e distinto atto che riporterà il nuovo prospetto di ripartizione dei maggiori costi, per i quali si potranno utilizzare le economie determinate dai ribassi d'asta che resteranno vincolate a riserva dell'intervento.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente Convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al collaudo dell'opera, salvo concorde interruzione delle attività ovvero in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 8.

La presente Convenzione non potrà essere rinnovata tacitamente.

Conseguentemente, alla scadenza dei termini pattuiti la presente Convenzione dovrà essere rinnovata attraverso la sottoscrizione di apposito atto scritto.

Eventuali modifiche e integrazioni saranno definite di comune accordo tra le Parti, formalizzate in apposito atto scritto ed entreranno in vigore dopo la sottoscrizione ad opera di ciascuna di esse.

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegneranno a dare immediata e reciproca comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### **Art. 8 - Recesso**

Le parti potranno recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso intervengano fatti, norme o provvedimenti che modifichino l'interesse o la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua esecuzione.

Resta inteso che la ritardata o mancata ultimazione dei lavori sarà riconducibile ad esclusiva responsabilità del CONSORZIO, in termini di costi e/o danni che dovessero derivare all'infrastruttura stradale e/o ai terzi, e Anas avrà facoltà di recedere dalla Convenzione e avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte e non utilizzate.

#### **Art. 9 – Rinvio**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione.

#### **Art. 10 - Controversie**

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Le eventuali controversie insorte in relazione alla validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione e/o dei relativi Addenda per le quali non sia risultato possibile addivenire ad una composizione amichevole, sono devolute al Foro di Perugia.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla stipula e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Anas mediante pubblicazione nella sezione privacy del sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) e dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale <https://www.teverenera.it/privacy>.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

L'esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Anas e del Consorzio di Bonifica Tevere Nera che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 12 - Framework Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera è a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti- Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it), nella sezione "L'azienda", apposita sottosezione "Governance e trasparenza – Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti- Corruption di Gruppo – a valenza di Gruppo, - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231 - a valenza societaria.

Dichiara, altresì, di aver preso visione del Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di averne compreso i contenuti e le finalità.

Si obbliga, pertanto, a rispettare i principi ed i doveri contenuti nei documenti predetti durante l'esecuzione del presente Contratto ed a garantirne l'osservanza – previa adeguata informative – anche da parte di eventuali collaboratori e ausiliari.

La violazione dell'obbligo di rispettare anche solo uno dei documenti che costituiscono il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane configura un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi del Modello ex D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e ai fini anticorruzione possono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.stradeanas.it>, rispettivamente ai seguenti percorsi:

- Home / L'azienda / Governance e trasparenza / Sistema dei controlli / Organismo di vigilanza / Gestione delle segnalazioni - Whistleblowing 231;
- Home / L'azienda / Governance e trasparenza / Segnalazioni al Comitato Etico;
- Home / Società Trasparente / Whistleblowing 190.

#### **Art. 13 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata tra i seguenti domicili digitali:

- ANAS S.p.A.: [anas.umbria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.umbria@postacert.stradeanas.it);
- Consorzio di Bonifica Tevere Nera: [consorzio-teverenera@pec.it](mailto:consorzio-teverenera@pec.it).

#### **Art. 14 - Referenti**

Per quanto concerne gli impegni convenuti con il presente atto, le Parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

per Anas, Direttore Esecuzione Contratto: Ing. Matteo Luciani ([ma.luciani@stradeanas.it](mailto:ma.luciani@stradeanas.it) 3312668328)

per il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari

#### **Art. 15 - Spese fiscali**

Ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, D.p.r. 26.04.1986 n. 131, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

#### **Art. 16 - Norme finali**

Le Parti concordano espressamente che l'eventuale invalidità di una qualsivoglia clausola della presente Convenzione non comprometterà la validità della stessa nella sua interezza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

La stipula della presente Convenzione è stata autorizzata per ANAS con nota CDG-0830065-I in data 26/09/2025.

Visto l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, a norma del quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, **pena la nullità degli stessi**", la presente Convenzione, esente bollo ai sensi dell'art. 16 del D.p.r. n. 642/72 e dell'art. 1 Tabella allegata al D.p.r. n.

131/86, viene redatta in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti, unitamente a quanto allegato, a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990.

Allegati:

- All. 1: Progetto Definitivo approvato con atto consortile n. 38 del 10/07/2023;
- All. 2: D.G.R. n. 1253 del 30/11/2023;
- All. 3: Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 17/05/2019 (Accordo di Programma tra Regione Umbria, Comune di Terni e Consorzio di bonifica Tevere-Nera);

**Per Anas S.p.A.**

Il Responsabile Struttura Territoriale Umbria

Ing. Anna Maria Nosari

**Per Consorzio di Bonifica Tevere Nera**

Il Presidente

Dott. Massimo Manni